

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ADELE e CAV. FRANCESCO LONATI" con sede in Brescia Via Cascina Grassa nr. 3. La Fondazione, persona giuridica privata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 – SCOPI

La Fondazione ha lo scopo di:

- favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano alle attività tecnico-scientifiche in particolare del settore meccanotessile, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza del settore moda, del disegno industriale, del disegno grafico;
- sostenere o promuovere iniziative nel campo della formazione e dell'istruzione, della cultura, dell'arte e della solidarietà;
- sostenere o promuovere iniziative socialmente utili;

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa il suo patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai loro organi sociali.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'articolo 2.;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 4 – FONDO DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti del patrimonio di cui all'articolo 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ARTICOLO 5 – FONDATORI

Sono fondatori le società LONATI S.P.A. e SANTONI S.P.A..

I fondatori sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Direttore Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I soci fondatori nominano ciascuno tre rappresentanti quali componenti a vita del consiglio di amministrazione della fondazione e provvedono a sostituire entro trenta giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione può essere aumentato fino a quindici membri mediante cooptazione del consiglio di amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. I componenti cooptati dal consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso - possono venire sostituiti dal consiglio di amministrazione per il rimanente periodo del triennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione. I membri del consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale in occasione della prima riunione del consiglio stesso. Il Presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente della Fondazione.

ARTICOLO 8 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 Dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo ed entro il 31 Marzo successivo il bilancio consuntivo;
- il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati per attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni;
- delibera circa l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina del Direttore Generale;
- provvede alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Brescia;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vice Presidente, ad altri consiglieri e al Direttore Generale, in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUORUM

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Agli effetti della validità della costituzione del consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei consiglieri in carica in quel momento.

Articolo 10 - il Presidente ed il Vice Presidente - durata

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione della carica di Presidente per qualsiasi causa, il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque giorni e durerà in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE – COMPITI

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni del consiglio stesso ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

ARTICOLO 12 – IL VICE PRESIDENTE – COMPITI

Il Vice Presidente della Fondazione, o, in mancanza, il consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal consiglio di amministrazione o dal Presidente.

ARTICOLO 13 – IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione assicura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

- redige i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che sottoscrive unitamente al Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione; a tal fine formula proposte al consiglio di amministrazione sulle materie di competenza;
- sottopone al consiglio di amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione, attribuisce differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;
- adotta le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare del servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- formula proposte al consiglio di amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dalla società LONATI S.P.A.. I supplenti sostituiranno, per la restante parte del mandato, i Revisori nominati, che cessino di far parte del collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti Codice Civile in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il trentuno Marzo successivo il bilancio consuntivo di esercizio, predisposti dal consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta Giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 Bis e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di Legge. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

ARTICOLO 16 – DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'articolo 27 e dall'articolo 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, essa verrà dichiarata estinta. In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, all'Ente o agli Enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o comunque a finalità di pubblica utilità. Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione o di scioglimento di essi. Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il consiglio di amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri stessi del consiglio stesso.

ARTICOLO 17 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli organi della Fondazione potranno operare non appena sarà stato nominato il cinquantuno per cento dei rispettivi componenti. Il collegio dei Revisori potrà operare non appena sarà nominato un terzo dei suoi componenti, in conformità al presente statuto. I fondatori, in sede di atto costitutivo della Fondazione provvederanno alla nomina del Presidente della Fondazione medesima da scegliersi tra i primi componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente così nominato resterà in carica fino a scadenza.

ARTICOLO 18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.